

## IT

### ALLEGATO IV

#### Disposizioni relative ai siti web degli Stati membri

- (1) Gli Stati membri organizzano i loro siti web sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.
- (2) L'accesso al sito web è fornito attraverso uno strumento di ricerca o un'interfaccia utente per la ricerca (la "funzione di ricerca"). Tale funzione consente di ricercare tutte le informazioni relative agli aiuti individuali, ai singoli beneficiari o a entrambi. I risultati della ricerca sono scaricabili in almeno due formati standard diversi per permettere l'ulteriore trattamento delle informazioni in un foglio elettronico (ad esempio, XLS o CSV) o tramite altri formati web (ad esempio, XML o HTML).
- (3) Il sito web è accessibile a tutte le parti interessate senza limitazioni o obbligo di registrazione.